



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

- V sezione civile -

Il giudice

Letti gli atti e i documenti di causa;  
decidendo a seguito della riserva assunta;  
rilevato che l'esecutata **M. S.**, con ricorso depositato in data 24.5.2012 ha proposto una opposizione con la quale ha dedotto l'inammissibilità dell'atto di pignoramento e dell'istanza di vendita per difetto di legittimazione ad agire e difetto di titolarità del credito azionato, rappresentato da un contratto di mutuo fondiario, in capo all'**A. F.** S.p.a., oltre che per nullità del contratto di mutuo regolato da un tasso variabile che si riferisce all'Euribor come parametro di indicizzazione, in contrasto con la normativa antitrust e ha concluso per la declaratoria di improcedibilità e di estinzione della procedura esecutiva e in via preliminare ha domandato la sospensione della procedura esecutiva;

lette le contestazioni sollevate da parte creditrice nei verbali di udienza del 24.5.2012 e del 27.9.2012 e nella comparsa di costituzione depositata in data 14.9.2012 in cui ha ribadito l'infondatezza dell'opposizione sollevata da parte esecutata chiedendone il rigetto, in quanto dalla documentazione depositata si desume la legittimazione ad agire dell'**A. F.** e, a seguito della fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2504 bis, II comma c.c., della **BANCA** S.p.a. e il contratto di mutuo risulta valido in quanto sono stati analiticamente indicati i parametri di riferimento;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Dalla documentazione depositata in data 14.9.2012 dal creditore procedente emerge che legittimata ad agire nella procedura esecutiva sia, allo stato, la **BANCA** S.p.a., società incorporante giusta atto di fusione del 14.12.2010, la **A. F.** S.p.a. che è cessionaria di **BANCA** S.p.a. in forza di contratto di cessione dei crediti del 27.11.2008 ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 385/93. Per effetto della fusione per incorporazione, come correttamente ribadito da parte opposta, la società incorporata non si è estinta, né per effetto della fusione è sorto un nuovo soggetto giuridico distinto da quello incorporato, ma si è verificata solo una vicenda

Mr.   
 w/mata   
 No. 05/4/3   
 W 40



modificativa in forza della quale la società risultante dalla fusione prosegue in tutti i rapporti anteriori alla fusione. Nel caso in esame, quindi, a seguito della cessione pro soluto di tutti i crediti in blocco - fra i quali è da ricomprendere anche il credito derivante dalla stipula del contratto di mutuo in data 6.12.2000 che rappresenta il titolo esecutivo della presente procedura attesa l'ampiezza della dizione utilizzata nell'atto di cessione - pubblicata sulla G.U. n. 146 in data 11.12.2008 la titolarità del credito per il quale si procede è passata in capo alla cessionaria [A.F.] S.p.a. che, per effetto della fusione per incorporazione l'ha trasmessa in capo alla società [BANCA] S.p.a. Inoltre, va osservato che tali vicende modificative che hanno interessato le strutture organizzative delle società titolari del contratto di mutuo in esame non hanno determinato alcuna estinzione delle società incorporate che sopravvivono alla fusione con tutti i rapporti contrattuali di cui sono titolari, con conseguente sopravvivenza del titolo esecutivo oggetto della procedura in esame.

Ne consegue la legittimazione ad agire di [BANCA] S.p.a.

Quanto all'eccezione di difetto di titolarità del contratto di mutuo stipulato da [C.I.] S.p.a. con l'esecutata, in capo all'[A.F.] S.p.a. per non essere stata

documentata la cessione del rapporto sostanziale rappresentato dal titolo esecutivo in esame, va osservato che per fugare ogni dubbio, parte opposta ha depositato copia del contratto di cessione stipulato tra [BANCA] S.p.a. e [A.F.] S.p.a. riferito espressamente alla posizione dell'esecutata come risulta dal nominativo indicato in allegato al contratto del 27.11.2008 di cessione dei rapporti giuridici ex art. 58 del T.U.B., con conseguente infondatezza delle doglianze sollevate da parte esecutata. Risulta del pari infondata la censura relativa alla nullità del contratto di mutuo per l'applicazione di un tasso di interessi che, secondo la prospettazione di parte esecutata, sarebbe in contrasto con la normativa antitrust, in quanto dall'esame del titolo esecutivo in atti - in particolare nell'art. 5 si legge che "si pattuisce espressamente che il mutuo è regolato da un tasso variabile trimestralmente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 in essere per valuta data di decorrenza delle singole rate e cioè variabile ogni tre mesi a partire dal 1 aprile 2001 maggiorato di due punti percentuali in ragione di anno ...in mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor sarà utilizzata la quotazione per depositi interbancari in lire italiane a tre mesi fornita su richiesta del Credito Italiano da altra primaria banca italiana" - emerge che la clausola determinativa degli interessi richiama criteri prestabiliti che rendono determinabile

anche il tasso di interessi variabile, concordato nel caso in esame, con conseguente infondatezza delle doglianze sollevate da parte esecutata che, peraltro, fa riferimento all'art. 2. della legge 287/90 che lungi dal disciplinare un'ipotesi di nullità testuale del contratto di mutuo, individua le "Intese restrittive della liberta' di concorrenza" fra le quali non può essere ricompresa la pattuizione degli interessi del contratto di mutuo. Alla luce di tali argomentazioni va osservato che ai fini della pronuncia cautelare di sospensione dell'esecuzione occorre procedere ad una valutazione della probabile fondatezza dei motivi proposti con l'opposizione e ai quali la richiesta di sospensione sia correlata. Nel caso in esame le ragioni dedotte a fondamento dell'opposizione, allo stato, ad una deliberazione sommaria propria della fase cautelare, non appaiono idonee a formulare una prognosi favorevole circa l'accoglimento dell'opposizione (cd. *onus*).

Tali considerazioni inducono la giudicante a respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione e a delegare le operazioni di vendita al professionista il quale provvederà ad effettuare due esperimenti di vendita nell'arco di sei mesi e relazionerà all'udienza del 21.11.2013 ore 11,00 che fissa per la verifica dell'andamento delle operazioni peritali;

P.Q.M.

letto l'art. 591 bis c.p.c.,

## DELEGA

L'avv. OMISSIS [studiolegaleignola@libero.it](mailto:studiolegaleignola@libero.it), al compimento di tutte le attività previste dall'art. 591 bis c.p.c., provvedendo (entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza) alla comunicazione alle parti dell'avviso di vendita. La vendita riguarderà l'intera consistenza dell'immobile pignorato per il prezzo base di € 182.000,00. Il delegato indichi nell'avviso di vendita, nel futuro decreto di trasferimento - nonché nel quadro D della relativa nota di trascrizione - che la neo Via Talete di Mileto, 11 coincide con la V traversa Vicinale Campanile n. 11 (cfr all. 11 e 12 all'elaborato peritale depositato in data 12.5.2008 visura catastale aggiornata).

A) Dispone che il professionista delegato si attenga alle seguenti prescrizioni:

- 1) preliminarmente, verifichi (mediante l'esame della documentazione in atti e, se del caso integrando l'indagine c/o la Conservatoria dei registri immobiliari fino alla data del titolo ante/ventennale) se il bene appartiene al debitore (in virtù di titolo trascritto in suo favore) e se vi siano formalità pregiudizievoli: qualora il bene pignorato risulti appartenere a persona diversa, in virtù di atto opponibile ai creditori, o se comunque la documentazione risulti inidonea o incompleta ex art. 567 c.p.c., segnali prontamente la circostanza al giudice dell'esecuzione;
- 2) la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c. sia eseguita, in giorno festivo, su un quotidiano a scelta tra il "Mattino", "il Corriere del Mezzogiorno", la "Repubblica", edizioni di Napoli, nonché sul sito Internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), prescelto in base al DM 31/10/06. L'estratto da pubblicare sul quotidiano deve riportare i seguenti dati: numero della